

COMUNE DI MONTEPAONE

C.F.00297260796 (PROVINCIA DI CATANZARO) 0967/49296

UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza n°36

Prot. n°6570

OGGETTO :Ordinanza Contingibile ed urgente per la Messa in Sicurezza Immobile sito in Montepaone Centro Vico IV° Gregorio e Saverio Mattei.

IL SINDACO

- Vista la nota prot.846 del 29.03.2016 della ASP di CZ Area Dipartimento di Prevenzione Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica D.S.B. n°3 – Soverato con la quale è stato trasmesso il verbale di sopralluogo redatto in data 16.03.2016 dal tecnico di prevenzione Russo Pietro dal quale si evince che al vico IV° Gregorio e Saverio Mattei di questo comune è ubicato un piccolo fabbricato in completo stato di abbandono con copertura con tegole a coppo in parte crollata, invasa da vegetazione con presenza non quantificabile di una superficie ricoperta da lastre onduline tipo eternit in stato di degrado avanzato, fortemente colonizzate da micro-organismi vegetali;
- Vista la relazione a firma dell'Agente di Polizia Municipale Antonella Viscomi prot.5910 del 18.07.2016 con la quale si conferma quanto sopra;
- Accertato che il fabbricato di cui sopra è censito al catasto fabbricati del comune di Montepaone al foglio di mappa n°8 part.427;
- L'edificio è di proprietà del signor Omissis;
- Accertato che la situazione attuale del fabbricato di che trattasi costituisce habitat naturale per volatili, insetti e animali vari capaci di generare grave deficit igienico-sanitario ambientale, per i luoghi, vicinori pubblici e privati;
- Accertato l'avanzato stato di degrado strutturale della copertura del fabbricato succitato, con visibile ed evidenti cedimenti della stessa tali da costituire serio ed imminente pericolo per l'incolumità pubblica e privata, nonché rappresentare serio pericolo per la salute pubblica;
- Che la contingibilità di tale situazione che non poteva essere prevista da parte della pubblica Amministrazione essendo stato accertato che lo stato di degrado è imputabile all'età e, soprattutto, la mancata manutenzione del fabbricato che desta in assoluto abbandono la cui manutenzione straordinaria e di consolidamento dello stesso, che spettava al possessore dell'immobile;
- **Tenuto conto:**
che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs.n°267/2000 e s.m.i., stabilisce che il Sindaco quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare il grave pericolo che minaccia l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
che lo stesso art. al comma 7 stabilisce che se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 e rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito il Sindaco può provvedere d'Ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui sono in corso;
- **Considerato:**
che il pericolo di crollo del suindicato edificio comporta l'adozione di misure finalizzate a rimuovere la condizione critica con urgenza;
che la situazione determinata dall'edificio pericolante si sostanzia, in particolare nel possibile cedimento strutturale dell'intera copertura con invasione di vico IV° Gregorio e Saverio Mattei;
che tale situazione e le sue possibili evoluzioni determinano condizione di rischio evidente per i soggetti transitanti nel vico suddetto e per gli stessi abitanti degli edifici adiacenti;
che il pericolo di igienico-sanitario e crollo del tetto di copertura dell'edificio su indicato deve essere affrontato con estrema urgenza, al fine di evitare danni a persone o cose;
- **Rilevato:**
che l'immobile è attualmente disabitato e non utilizzato e che, da quanto accertato dall'esterno non vi sono beni al suo interno che richiedano l'adozione di particolari cautele nell'esecuzione di un eventuale provvedimento di demolizione;
che corre l'obbligo al proprietario, di far pervenire, successivamente all'esecuzione urgente delle opere strettamente necessarie alla messa in sicurezza dell'edificio, apposita richiesta di permesso a costruire indispensabile per i singoli interventi di restauro conservativo dell'immobile di che trattasi;
- **Ritenuto che:**
sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericolo alla pubblica e privata incolumità;
sussistono le condizioni pregiudizievoli per la pubblica e privata incolumità che con il perdurare del tempo potrebbero aggravarsi anche a causa di avverse condizioni climatiche;

Sulla base di quanto sopra detto, è, opportuno che il proprietario effettui lavori urgenti sul fabbricato, a salvaguardia della privata e pubblica incolumità, al fine di garantire costantemente le condizioni di stabilità e sicurezza oltre ad uno stato di normale conservazione in relazione al decoro ed all'estetica dell'ambiente in atto esistente ;

Ritenuto che la competenza sugli adempimenti della salvaguardia della pubblica e privata incolumità è assegnata per legge al Sindaco e pertanto, il presente provvedimento rientra nelle proprie attribuzioni senza ulteriori atti;

- **Visto** il D.Lgs 18 agosto 2000 n°267, e s.m.i.ed in particolare il potere di ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art.50, comma 5, dello stesso TUEL e dell'art.54 comma 4 come riformulato dal D.L. 25 maggio 2008, n°92, conv. In Legge n°125/2008;
- **Ritenuto** opportuno urgente ed improcrastinabile provvedere, a tutela della salute pubblica, alla immediata soluzione alla problematica riscontrata al fine di evitare pericolo per la pubblica e privata incolumità e problemi di natura igienico-sanitaria;

ORDINA

Al sig. Omissis in qualità di proprietario, di provvedere, con la massima urgenza, alla messa in sicurezza del fabbricato sito in Montepaone in Vico IV° Gregorio e Saverio Mattei, censito nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Montepaone al foglion°8, part.427 , entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni dalla notifica della presente ordinanza, al fine di eliminare il pericolo per la pubblica e privata incolumità e l'inconveniente igienico-sanitario.

FA PRESENTE

Che ad ultimazione dei lavori, il proprietario dovrà far pervenire una relazione tecnica a firma di tecnico incaricato della Direzione Lavori dalla quale si evince la natura degli interventi effettuati, nonché la documentazione fotografica dello stato di fatto e dello stato a lavoro ultimato;

Trascorso infruttuosamente il termine sopra assegnato si procederà d'Ufficio, alla messa in sicurezza dell'immobile a mezzo ditta esterna.

Di seguito si procederà alla rivalsa delle spese sul proprietario inadempiente;

DISPONE

La notifica della presente al sig. Omissis qualità di proprietario dell'immobile e l'invio di copia alla Prefettura di Catanzaro, all'Ufficio tecnico area Urbanistica, all'ufficio di Polizia Municipale, al Comando stazione Carabinieri di Soverato e al Responsabile Comunale di Protezione civile.

La presente ordinanza viene altresì trasmessa, anche ai fini degli effetti nei confronti dei privati a:

Albo pretorio del Comune di Montepaone;

La Polizia Municipale avrà cura di verificare l'esecuzione della presente ordinanza e di adottare gli eventuali provvedimenti sanzionatori in caso di trasgressione:

Il Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile del Comune di Montepaone è incaricato di provvedere alla predisposizione degli atti e degli altri adempimenti necessari all'eventuale esecuzione dei lavori di messa in sicurezza.

INFORMA

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso davanti al TAR Calabria nel termine di 60 gg. dalla sua notificazione, ovvero, alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di gg. 120 dalla data della notificazione.

Che il responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto è il geom. Francesco Ficchi Responsabile dell'Ufficio Tecnico Area Urbanistica di questo Comune.

Montepaone, 03.08.2016

IL SINDACO

F.to (Mario MIGLIARESE)